

Tribunale di Brescia – sezione I penale – (Dr. Macca) – sentenza n. 487 del 1.02.2023 - dibattimento (da opposizione a decreto penale di condanna)

**Abuso edilizio – Assenza di permesso di costruire– Area sottoposta a vincolo paesaggistico – Particolare tenuità del fatto – Condotte successive**

Deve essere assolto ai sensi dell'art. 131 *bis* c.p. dall'imputazione di esecuzione di interventi edilizi in assenza di permesso di costruire in area sottoposta a vincolo paesaggistico l'imputato che, per le modalità della condotta, l'esiguità del danno e la condotta *post factum* (da valorizzarsi a seguito della novella di cui al D.Lgs. 150/2022) induca a ritenere minima l'offesa al bene giuridico tutelato dalla norma (*Nel caso di specie l'imputata realizzava senza autorizzazione, su area di proprietà sottoposta a vincolo paesaggistico, un nuovo accesso carraio, il taglio di piante su una superficie di ca. 800 mq., movimentazioni di terreno ai fini di livellamento ed un deposito di materiali edili e cataste di legna*). Il Giudice ha ritenuto esiguo il danno e particolarmente tenue l'offesa poiché il passaggio era precario ed amovibile, il taglio di piante modesto rispetto all'estensione della proprietà e relativo a specie infestanti, la movimentazione di terreno effettuata a mano con un badile al fine di accedervi con l'auto. Ha poi valutato positivamente le condotte *post factum* dell'imputata che aveva ottemperato all'ordinanza di rimessione in pristino).